Quesito: In riferimento alle riduzioni della garanzia provvisoria, per l'ulteriore riduzione del 20%, l'art. 136 comma 8 del Codice recita: L'importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Si chiede pertanto di confermare che, per questa specifica gara, le certificazioni che consentono tale riduzione siano tutte quelle previste dall'allegato II.13, e l'importo della riduzione sia il 20%.

## Risposta:

Si conferma che le certificazioni che consentono la riduzione sono quelle previste dall'allegato II.13, come prevede l'art. 106, c. 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che dispone, tra l'altro, che "L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto".